

L'articolo 1, comma 349-350, della legge 178/2020 (legge bilancio per il 2021) ha prorogato fino al 31 dicembre di quest'anno la fase sperimentale dell'Ape sociale, confermando la platea di lavoratori beneficiari alle stesse condizioni: 63 anni di età e 30 o 36 anni di contribuzione, a seconda della categoria di appartenenza.

L'Inps, con messaggio n. 62 dell'8 gennaio 2021, comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso. Quindi possono presentare domanda coloro che, nel corso dell'anno 2021, maturano tutti i requisiti richiesti. Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021 e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda. Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, coloro che, al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda per l'Ape sociale.

I destinatari sono disoccupati, caregiver (coloro che assistono, al momento della richiesta, da almeno sei mesi il coniuge, anche unito civilmente, o un parente), invalidi (riconosciuti invalidi civili con un grado d'invalidità pari o superiore al 74%), lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso. Nello specifico, per i caregiver, la legge di bilancio 2018 ha esteso la possibilità di accedere al pensionamento anticipato anche a coloro che assistono un parente o un affine di secondo grado. Il beneficio è concesso in questo caso a condizione che il coniuge o parenti di primo grado, conviventi con la persona in situazione di



Un altro anno (questo) per l'Ape sociale

Prorogata la sperimentazione della misura per lavoratori invalidi e caregiver. Confermata la platea dei beneficiari, alle stesse condizioni: 63 anni di età e 30 o 36 anni di contribuzione

handicap grave, abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

Nella proroga del beneficio resta valida la presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni.

Anche per il 2021, pertanto, ci saranno tre finestre: dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 15 luglio, dal 16 luglio al 30 novembre. Le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale, ma non oltre il 30 novembre, saranno prese in considerazione esclusivamente se dal monitoraggio dello "scaglione" precedente restano risorse necessarie.

L'indennità non spetta ai titolari di pensione diretta ed è, inoltre, subordinata alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero. Non è compatibile inoltre con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (Asdi), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. È compatibile, invece, con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui non venga superato un determinato limite di reddito. ■